



Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di Trento



ORDINE
DEGLI
AVVOCATI
TRENTO

OGGETTO: protocollo d'intesa tra la Procura Distrettuale della Repubblica di Trento e l'Ordine degli Avvocati di Trento riguardante la fase di sperimentazione dell'applicativo ministeriale PDP (Portale depositi penali)

Visto l'art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, visto il Provvedimento del Ministero della Giustizia dell'11 maggio 2020, Visto il decreto legislativo del 28 ottobre 2020 n. 137 (art. 24), visto il Provvedimento del Ministero della Giustizia del 4 novembre 2020, visto il provvedimento del Ministero della Giustizia dell'11 novembre 2020, vista la Circolare della Procura Distrettuale della Repubblica di Trento.13/2020 del 23 novembre 2020, riguardanti nuove regole per il deposito degli atti giudiziari penali, viene disposto il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROCESSO PENALE TELEMATICO

diretto a delineare una rimodulazione organica della trasmissione telematica degli atti penali a mezzo portale PDP (Portale depositi Penali) integrato con la Pec istituzionale (depositoattipenali.procura.trento@giustiziacert.it):

1. Tutti i depositi di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415 bis 3° comma riguardanti tutti i procedimenti penali devono essere depositati dagli Avvocati esclusivamente a mezzo Portale PDP (art. 24 co. 1 D.L: 137/2020);
2. Con particolare riferimento al deposito degli atti di nomina intervenuti dopo la notifica dell'avviso ex 415 bis c.p.p., devono essere trasmessi esclusivamente tramite portale PDP. Ciò è necessario per essere abilitati alla trasmissione degli atti successivi.
3. Atti diversi da quelli indicati ai punti precedenti (tra cui anche le nomine da depositare in procedimenti penali in fase di indagine ma antecedenti alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis) e trasmessi a mezzo Portale, non saranno accettati dalle segreterie.
4. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'area riservata (Portale Deposito Atti Penali) al quale potranno accedere tutti gli Avvocati iscritti nel ReGinDE con "ruolo avvocato" previa autenticazione con Smartcard.
5. Tutti gli atti trasmessi da Portale devono indicare il numero del procedimento, il modello di registro, il Nome del Sostituto Procuratore della Repubblica e dovrà essere redatto sempre in forma documento informatico evitando sigle e abbreviazioni, in mancanza di

tali requisiti formali il Portale non permette l'acquisizione in entrata l'atto per mancanza dei requisiti OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) e la segreteria non potrà procedere all'accettazione.

6. Il formato deve essere in PDF e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.
7. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
8. Al momento dell'invio corretto dell'atto da parte dell'avvocato il sistema genererà una ricevuta dell'avvenuto invio con un numero identificativo, scaricabile e sempre a disposizione del difensore su PDP.
9. All'avvenuto invio dell'atto l'Ufficio procederà alla verifica dell'atto trasmesso e quindi all'accettazione o all'eventuale rifiuto motivato.
10. Ai sensi dell'art. 24 co.1 del DL 137/2020 "il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali". Non sarà quindi sufficiente la ricevuta di invio dell'atto. Pertanto gli avvocati dovranno monitorare costantemente il Portale al fine di verificare lo stato degli invii: ovvero l'accettazione o gli eventuali rifiuti motivati dell'ufficio. È sempre possibile procedere ad un nuovo inoltro dello stesso atto corretto secondo quanto indicato nelle motivazioni del rifiuto.
11. Il portale DPD è soggetto a successive implementazioni da parte del Ministero della Giustizia con decreti successivi (art. 24 co. 2 DL 137/2020) in particolare la tipologia degli atti che potranno essere depositati dagli avvocati tramite il Portale. Sarà, pertanto, cura di questa Procura procedere all'aggiornamento costante e alla comunicazione all'ordine degli Avvocati di Trento.

Per tutto quanto sopra esposto l'avvocato dovrà per tutto il periodo di sperimentazione procedere a comunicare, via mail o per telefono, alla segreteria l'avvenuto deposito a mezzo PDP.

Per quanto riguarda gli atti che non possono essere trasmessi dagli avvocati ai sensi dell'art. 24 co.1, ovvero tramite Portale, dovranno essere inviati a mezzo della pec istituzionale ex art. 24 co. 4 depositoattipenali.procura.trento@giustiziacert.it in base a quanto già delineato con circolare della Procura Distrettuale della Repubblica di Trento n.13/2020 del 23 novembre 2020 già pubblicata sul sito della Procura di Trento e sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Trento.

Saranno considerati irricevibili gli atti inviati a mezzo pec che per legge devono, invece, essere inviati a mezzo Portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 24 co.1 salvo che il difensore dimostri l'assoluta impossibilità ad accedere al Portale.

Le pec ordinarie diverse da quelle istituzionali già in uso alla Procura non saranno più utilizzabili per i depositi degli avvocati e gli atti pervenuti saranno considerati irricevibili e privi di valore legale.

Gli eventuali depositi cartacei che non richiedono l'invio nelle modalità di cui sopra potranno essere depositati presso i singoli uffici giudiziari previa prenotazione di appuntamento secondo le modalità già esistenti.

Per tutto quanto sopra premesso, il presente protocollo sarà attuato per un periodo di prova di anni 2 a partire dalla data della sottoscrizione dello stesso.

Trento, 21 dicembre 2020

**Il Procuratore della Repubblica
Sandro Raimondi**



**Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Michele Russolo**

